

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI TURRIACO E LA COOPERATIVA SOCIALE

----- **AI SENSI**

DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

CIG. AFFIDAMENTO N.

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'Ente Comune di e la Cooperativa, stipulano il presente contratto, a seguito della procedura di gara riservata avente il CIG. indetta con Deliberazione di Giunta Comunale n. del e successiva determina di aggiudicazione n. del

In data tra l'Ente Comune di (di seguito Ente) con sede a in Via/Piazza n., Codice Fiscale rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Cooperativa, (di seguito Cooperativa), con sede legale a in Via/Piazza n....., Codice Fiscale P.IVA, e rappresentata dal Legale Rappresentante Sig., nato/a a il e residente a in Via/Piazza n., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- Il D.lgs. 50/2016;
- I limiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 "motivi di esclusione"
- l'Art. 35 del D.lgs. 50/2016, il quale definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
- gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003

e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008;

- in particolare l'Art. 1 della Legge 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: *"...Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei diritti sociali dei cittadini..."*;

- l'Art. 5 della Legge 381/1991 che cita: *"...Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza..."*;

- le linee guida indicate dall'ANAC con Delibera 32 del 20 gennaio 2015 e confermate con Delibera n. 911 del 30 agosto 2016;;

PREMESSO

- che l'Ente stipula la presente convenzione con la Cooperativa al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'Art. 4 della Legge 381/1991, in applicazione dei principi contenuti nell'Art. 4, comma 4 della Legge Regionale 21/2003 "Norme per la cooperazione in Lombardia" per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi";

- che in conformità all'Art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, (nello specifico all'ultimo periodo) l'Ente ha ritenuto di procedere ad un'indagine tra le Cooperative Sociali per le attività oggetto della medesima;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della Convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:
 - a) sviluppare le competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà;*
 - b) stimolare maggior efficienza ed efficacia nella gestione dei processi operativi;*
 - c) consentire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.*
- che la scelta è stata effettuata a seguito di un confronto comparativo aperto a tutte le Cooperative Sociali operanti sul territorio nazionale interessate al convenzionamento volto a selezionare la Cooperativa ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, della Legge 381/1991 attraverso l'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Cooperativa è stata individuata attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del comma 6 lettera b) dell'art.63 del D.lgs. 50/2016
- la Cooperativa è iscritta nella sezione "B" al n. 000 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Regione xxxxxxxxxxxx (Allegato C);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente affida alla Cooperativa lo svolgimento dei servizi descritti nel disciplinare allegato alla presente e più precisamente:

- Gestione ordinaria Ufficio Tributi / Ragioneria per 2 OPERATORI X 36h/s operatore
(con possibilità di risoluzione anticipata dalla data di chiusura del contratto, su

specifica richiesta dell'Ente il quale dovrà comunicarlo all'Operatore Economico con

30gg di anticipo alla data di cessazione, ovvero del mese solare);

- Perequazione catastale;
- Accertamento IMU/TASI degli immobili perequati e delle aree fabbricabili;
- Perizia di stima aree fabbricabili;

L'Ente si obbliga al pagamento del corrispettivo così come determinato nella sezione "prospetto economico" di cui al disciplinare allegato alla presente convenzione, ove sono specificati, per ogni tipologia di servizio affidato, i relativi costi e più precisamente:

GESTIONE ORDINARIA Ufficio Tributi/Ragioneria : 5.000,00 € mensili;

ACCERTAMENTO IMU/TASI; 00% dell'importo complessivo riscosso

PEREQUAZIONE CATASTALE; 0% in aggiunta alla percentuale

riconosciuta agli accertamenti IMU generati a seguito di perequazione catastale

PERIZIA DI STIMA AREE EDIFICABILI PRG; 0% in aggiunta alla percentuale riconosciuta agli accertamenti IMU su Aree Edificabili

SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: 00% dell'importo complessivo riscosso

Il progetto tecnico di gestione e l'offerta economica prodotti in sede di procedura costituiscono parte integrante della presente convenzione;

L'Ente si riserva di affidare alla medesima Cooperativa altri incarichi sempre nell'ambito delle proprie specificità. Con la firma della presente convenzione si dà mandato al Funzionario Responsabile l'attivazione di eventuali ulteriori servizi con Determina Dirigenziale.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata di anni 2 dalla data della stipula

Alla conclusione del contratto, i procedimenti in corso di esecuzione saranno gestiti come

segue:

1 - le proposte di accertamento consegnate all'Ente e/o continueranno ad essere curate dalla Cooperativa (assistenza al contribuente, di supporto al contenzioso monitoraggio ecc..). I relativi compensi saranno fatturati dalla stessa Cooperativa come da presente convenzione;

2 - i procedimenti di riscossione rimarranno in capo alla Cooperativa fino ai 180 giorni successivi alla chiusura del contratto;

Art. 3 – Valore della Convenzione

Il valore della presente convenzione derivante dalla procedura effettuata ammonta ad € **133.000,00.**

La presente convenzione ha oggetto il recupero dell'evasione tributaria, il cui valore è stimato sulla base di valutazioni specifiche del territorio ed alle medie provinciali di evasione rilasciate da competenti autorità. Il valore presunto rientra nella soglia comunitaria relativa agli appalti di beni e servizi fissata ad oggi in € 221.000,00 (IVA esclusa). L'eventuale superamento della soglia comunitaria durante l'esecuzione del contratto, essendo riconducibile a sopravvenuta circostanza, imprevedibile ed imprevedibile, non implica alcuna violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 restando validi gli impegni delle parti in tutti i termini previsti.

Art. 4 – Requisiti della Cooperativa

1. La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale delle cooperative sociali Regione Xxxxxxxx con il numero 000 (Allegato C) e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

2. La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'Art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il

periodo della convenzione.

3. La Cooperativa dichiara di essere inoltre iscritta al n. 000 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e altre entrate locali come da certificato allegato alla presente convenzione (Allegato D).

Art. 5 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig. Paolo Bisanzi cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 6 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa e l'Ente, inerente la prestazione oggetto della convenzione, è tenuto dalla Sig. Xxxxxx Xxxxx e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 7 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga a:

1. Versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge) all'Art. 1, comma 2 e nella sezione "prospetto economico", entro 30 giorni dalla data di spedizione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune è tenuto al pagamento di interessi di mora di cui al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192;
2. Registrare regolarmente e correttamente i pagamenti incassati;
3. Consentire ai dipendenti della Cooperativa, per tutto il periodo di durata della Convenzione, l'accesso alle banche dati in suo possesso, che siano necessarie per il corretto svolgimento dei servizi;
4. Eseguire a mezzo di propri incaricati e sotto la propria responsabilità, un back up di tutte

- le banche dati di cui al punto che precede, prima di renderle disponibili ai dipendenti della Cooperativa e periodicamente durante l'esecuzione del contratto;
5. Fornire adeguati sistemi di salvataggio anche automatico dei dati rielaborati dalla Cooperativa;
6. Notificare gli accertamenti emessi dalla Cooperativa entro il termine di 60 giorni dalla loro consegna e in ogni caso entro il termine di decadenza degli stessi. Nel caso di mancata notifica nei termini, l'Ente riconosce alla Cooperativa la percentuale prevista per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'Art. 1, comma 2 del presente accordo. L'Ente conserva il diritto di verificare la correttezza degli accertamenti emessi dalla Cooperativa e di chiederne la revisione, adducendo giustificazioni tecniche in forma scritta, sollevando la Cooperativa da ogni responsabilità patrimoniale e per danni;
7. Impegnare a bilancio al momento della maturazione del diritto al compenso le somme necessarie al pagamento dei corrispettivi pattuiti all'Art. 1;
8. Nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, l'Ente si obbliga a costituirsi in giudizio tanto in primo che secondo grado, difendendo la legittimità dell'accertamento affidando alla Cooperativa la difesa tecnica degli interessi comunali; la Cooperativa si affiderà a professionisti di propria fiducia;
9. Iscrivere a ruolo, entro 6 mesi dalla emissione degli accertamenti e comunque entro il termine di decadenza/prescrizione, le somme non riscosse volontariamente e procedere a riscossione coattiva delle stesse. In caso di mancata iscrizione a ruolo entro i termini sopra indicati, l'Ente sarà tenuto a versare alla Cooperativa le somme pattuite per il buon esito dell'accertamento ai sensi dell'Art. 1;
10. A convenzione scaduta, comunicare mensilmente l'iter e l'esito degli accertamenti emessi dalla Cooperativa, dando atto dell'eventuale avvenuta riscossione volontaria, dell'eventuale impugnazione innanzi alle corti competenti, dell'esito delle stesse,

dell'eventuale riscossione coattiva in quanto il compenso contrattuale è dovuto anche dopo la scadenza del contratto secondo quanto stabilito all'art. 1 per tutti gli atti consegnati all'Ente entro il periodo di decorrenza del presente atto;

11. Consentire, alla scadenza della convenzione, l'accesso agli atti da parte della Cooperativa, per verificare l'esito degli accertamenti da lei emessi;

12. Consentire la partecipazione della Cooperativa a tutte le procedure deflative o di trattazione col contribuente anche successive alla conclusione del contratto;

13. Consentire la definizione di indagini avviate nello specifico i procedimenti di perequazione in itinere continueranno ad essere gestiti dalla cooperativa sino all'attribuzione della nuova rendita ovvero alla definizione dell'imponibile del fabbricato con la conseguente emissione da parte della cooperativa dei relativi accertamenti che saranno anch'essi remunerati alle condizioni stabilite all'art. 1;

14. Per tutta la durata della presente convenzione, l'Ente si impegna a non emettere autonomamente atti di accertamento che siano oggetto del contratto. Diversamente l'Ente riconoscerà alla Cooperativa il compenso previsto per la propria attività. Per l'attività di accertamento, l'Ente, una volta verificata la loro correttezza, dovrà notificare i provvedimenti ai contribuenti entro 30 giorni dalla loro consegna da parte della Cooperativa all'ufficio Tributi. In caso di non accettazione degli atti, l'Ente dovrà dare motivazione scritta alla Cooperativa entro i 30 giorni previsti per la notifica;

Art. 8 – Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'Art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'Art. 9 della presente convenzione. La conclusione della presente Convenzione non comporta l'obbligo di un nuovo inserimento lavorativo,

laddove le percentuali di legge siano rispettate, né l'obbligo di assumere la persona eventualmente indicata dall'Ente. Resta inteso che laddove si proceda ad inserimento lavorativo, la Cooperativa si riserva il diritto di valutare l'idoneità per la specifica tipologia di lavoro del soggetto in condizione di svantaggio, riservandosi altresì il diritto di integrare i nuovi assunti nella struttura produttiva con attribuzione di incarichi e funzioni ritenute dalla Cooperativa idonei, senza obbligo di impiegare la persona presso l'Ente firmatario;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Essi sono dipendenti della Cooperativa e regolarmente assunti e stipendiati;

c) ad utilizzare se necessario i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 2 della Legge 381/1991;

d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, dei soci lavoratori e dei dipendenti in condizioni di svantaggio ai sensi dell'Art.4 Legge 381/1991, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, o dagli eventuali accordi integrativi relativi alla località in cui si svolgono i lavori; a rispettare le norme e procedure previste dalla legge ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato ed in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro;

f) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in

materia di privacy;

g) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel disciplinare allegato alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale;

h) a trasmettere annualmente all'Ente una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);

i) in casi eccezionali, per attività complementari, la Cooperativa potrà avvalersi del supporto di altre cooperative sociali o di società regolarmente iscritte all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. In tal caso la Cooperativa trasmetterà opportuna comunicazione.

Art. 9 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 2 della Legge 381/1991, di soci volontari.

Art. 10 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'Ente predispongono un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo; le modalità di intervento competono alla Cooperativa.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo devono essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla

Cooperativa. Il referente dell'Ente incaricato al controllo e alla vigilanza è _____.

L'Ente si impegna a comunicare eventuali sostituzioni del suddetto referente.

Art. 11 – Privacy (applicazione del Regolamento UE nr. 679/2016)

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE nr. 679/2016 (in breve, GDPR) il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _____.

La Cooperativa XXXXXXXXXXXX, a seguito di nomina del Comune assumerà il ruolo di

Responsabile del trattamento esterno ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Al fine di informare correttamente i contribuenti, La Cooperativa nei documenti e/o atti indirizzati inserirà la seguente informativa:

“Si comunica che ai fini del trattamento dei dati personali (Regolamento n.679/2016/UE), il titolare del trattamento è il Comune di _____.

Il responsabile del trattamento del dato è la Cooperativa Sociale XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXX.

Si comunica inoltre che ai sensi dell'art. 13.1.b del Regolamento n.679/2016/UE, il Data

Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato dal Titolare è:

Inserire gli estremi del DPO del comune

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede legale del Comune di

_____. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in

modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti

istituzionali del Comune: mail. _____ : PEC:

_____ indicati sul sito web del comune www _____.

L'informativa completa ai sensi dell'art.13 del Regolamento n.679/2016/UE è disponibile sul sito del comune www _____ e reperibile presso gli uffici del Comune.”

Art. 12 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta mediante invio di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nei seguenti casi:

- 1) Grave inadempimento della Cooperativa da intendersi per il caso di:
 - i. violazione delle norme di cui all'Art. 8, lettere b) e d);
 - ii. riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto.
- 2) Inadempimento dell'Ente agli obblighi di cui all'Art. 7 della presente convenzione.
- 3) Cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
- 4) Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. (Art. 3 comma 8 della Legge 136/2010).

Art. 13 - Sanzioni e risoluzione del contratto

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato, si applicherà nei confronti della Cooperativa aggiudicataria una penalità pari a € 200,00 (duecentoeuro/00) per ciascuna violazione accertata, con provvedimento motivato del funzionario del Settore tributi. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della Cooperativa.

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna nel caso di cessione dell'impresa, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc. a carico della Cooperativa aggiudicataria

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto il Foro competente è il Tribunale di Gorizia

Art. 15 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la Cooperativa non costituisce cauzione, in quanto il pagamento avviene in via posticipata.

Art. 16 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 17 - Garanzie

La Cooperativa aggiudicataria assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. Al fine di poter garantire il ristoro degli eventuali danni provocati, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio polizza assicurativa R.C.T., pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto.

La Cooperativa presente polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera" stipulata con XXXXXXXXXXXX, n. 00000000000 Del valore di € 1.000.000.

Art. 18 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- A) Offerta tecnica proposta in fase di procedura comparativa;
- B) Offerta economica proposta in fase di procedura comparativa;
- C) Copia del decreto d'iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- D) Certificazione di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione;
- E) Polizza Assicurativa RC.

Art. 19 – Normativa antiriciclaggio

La ditta appaltatrice dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010 comunicando il seguente conto dedicato:

ISTITUTO: xxxxxxxxxxxx – Filiale di Xxxxxxxxxx

IBAN:

Intestato a:

Soggetti abilitati a svolgere operazioni:

Art. 20 – Obblighi di sicurezza

La Cooperativa è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008; risponde dei danni causati a persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio. Essa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La Cooperativa è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione di misure e cautele antinfortunistiche necessarie nell'esecuzione del servizio.

L'Ente garantisce la sicurezza dei dipendenti della Cooperativa operativi presso gli uffici comunali, dichiarando di osservare le norme di cui al D.Lgs. 81/2008. L'Ente si impegna a fornire alla Cooperativa le informazioni relative ai rischi specifici riguardo le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, l'Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza.

Art. 21 – Norme finali

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta all'affidatario che potrà chiedere la revisione delle condizioni previste dall'affidamento del presente appalto.

Le presenti norme, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei

Regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

La convenzione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 27/bis della tabella allegato b del DPR

642/1972, trattandosi di cooperativa sociale e quindi di organizzazione non lucrativa ai sensi

dell'Art 10, comma 8 del D.Lgs. 460/1972

Letto confermato e sottoscritto

Comune di _____

La Cooperativa

|||||